Allegato “A” Racc. 17469

STATUTO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita la società cooperativa agricola denominata **“*Latte Munto in Puglia* società cooperativa *agricola*”.**

La sede è fissata nel Comune di Putignano (BA).

L’organo amministrativo può istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all’estero, unità locali, succursali, agenzie, uffici e filiali anche in altre località nonché disporre il trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune; la pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall’art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Rimane di competenza dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell’ambito comunale.

Articolo 2 – DURATA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea anche prima della data di scadenza.

Articolo 3 – NORMATIVA GENERALE

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e negli eventuali relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Libro V, Titolo VI del codice civi-

le nonché in quanto compatibili, quelle previste dal Libro V, Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Il superamento di almeno uno dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

Articolo 4 – NORMATIVA SPECIALE

Alla cooperativa si applicano altresì tutte le norme relative al comparto agricolo e quindi, gli artt. 2135 c.c., 111-septies disp. att. c.c.; il D.lgs. 228/2001, il D.lgs. 99/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5 – REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

E' fatto in ogni caso divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale e all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 6 – SCOPO SOCIALE

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di far partecipare i soci conferitori o prestatori di servizi ai benefici mutualistici facendo loro ottenere, tramite la gestione in forma associata delle attività di cui all'oggetto sociale, migliori condizioni di mercato e minori costi di produzione, nel rispetto del criterio della prevalenza e nell'ambito del progetto "Filiera agricola italiana", teso a distinguere e promuovere sul mercato le produzioni agricole ed alimentari interamente realizzate nel territorio italiano.

A tali fini, la cooperativa potrà adottare appositi Programmi e Regolamenti - vincolanti per tutti i soci - in materia di programmazione delle produzioni, conferimento e commercializzazione, con particolare riguardo: alle quantità, alle qualità e alle modalità dei conferimenti; agli acquisti di beni e alla utilizzazione in generale dei servizi erogati o comunque messi a disposizione; alle informazioni e alle comunicazioni che i soci sono tenuti a fornire ed effettuare in relazione ai dati e ai metodi produttivi; alle deroghe concedibili; alle sanzio-

ni per i casi di inadempimento diverse da quelle già previste dallo Statuto; alle modalità e alle misure dei pagamenti dei conferimenti, anche a titolo di anticipazioni e di acconti.

I Regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nello stabilire le norme attuative degli obblighi dei soci, e in via generale dei rapporti mutualistici, dovrà in ogni caso tenersi conto dei seguenti elementi:

- dimensione, livello di specializzazione e di organizzazione, capacità produttiva delle aziende dei soci;
- capacità di assorbimento e di collocamento dei prodotti da parte della cooperativa;
- margini di copertura, anche ai fini dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie che dovessero contestarsi alla cooperativa, dei costi di ammortamento e delle spese generali afferenti i servizi e le attività programmate a favore dei soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci dovrà essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Ai fini dell'impiego di mano d'opera, ove i soci o alcuni di essi rendano la loro disponibilità, la cooperativa potrà anche avvalersi delle loro prestazioni lavorative.

La cooperativa potrà operare anche con terzi non soci.

Articolo 7 – OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come infra determinati, la cooperativa ha per oggetto:

a) la programmazione e l'adeguamento delle produzioni dei soci alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) la concentrazione delle produzioni dei soci;

c) la negoziazione a nome dei produttori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, di contratti per la consegna a trasformatori o collettori;

d) la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione delle produzioni conferite dai soci sia direttamente sia avvalendosi degli apporti di beni o servizi da parte dei soci o dei terzi;

e) la commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, delle produzione ricevute in conferimento dai propri soci, con o senza previa manipolazione o trasformazione delle stesse;

f) l'acquisto e la distribuzione tra soci di prodotti, macchine ed attrezzature utili all'esercizio dell'allevamento e dell'agricoltura in generale;

g) l'ottimizzazione dei costi di produzione e la stabilizzazione dei prezzi alla produzione;

h) l'organizzazione e l'erogazione di servizi di informazione,

formazione ed assistenza tecnica finalizzati all'incremento ed al miglioramento quali-quantitativo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole e zootecniche dei soci;

i) la promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose della sicurezza alimentare, dell'ambiente e del benessere degli animali;

l) l'acquisto, la costruzione e la gestione, anche in fitto, di uffici, piattaforme e stabilimenti sociali per la raccolta, lo stoccaggio, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, lo smistamento e la commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti agricoli e zootecnici dei soci;

m) la gestione di punti vendita, anche organizzati, sempreché rientranti nel progetto "Filiera agricola italiana";

n) l'adozione e l'implementazione di disciplinari di produzione, di sistemi di certificazione della qualità di procedure di controllo e di tracciabilità;

o) la realizzazione di iniziative relative alla logistica in favore dei soci, anche finalizzate ad accorciare la filiera;

p) la realizzazione di progetti e programmi operativi, annuali e pluriennali, anche sopranazionali, finanziati anche con i contributi dei soci e di enti pubblici ed organismi di livello locale, nazionale e comunitario;

q) l'acquisto e l'utilizzo di marchi, brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano;

r) la partecipazione a mercati, fiere e manifestazioni di set-

tore;

s) la promozione, la realizzazione e la gestione, di laboratori, centri di ricerca, campi sperimentali, etc, volti al miglioramento delle attività agricole, zootecniche e agroindustriali, della trasformazione e conservazione dei prodotti nonché alla prevenzione e alla lotta contro le malattie della fauna e della flora;

t) la realizzazione di studi, progetti, ricerche di mercato, relazioni, campagne di sensibilizzazione, diffusione e divulgazione, per conto proprio o di terzi, mediante qualunque forma e con qualsiasi mezzo esclusa ogni attività che la legge riserva a professionisti iscritti in apposito albi e/o ordini;

u) la rappresentanza dei produttori associati nei confronti degli organismi pubblici e privati con mandato insito nel rapporto associativo.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle su indicate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa: la richiesta di contributi, incentivi, sgravi, agevolazioni e finanziamenti; la partecipazione a bandi di gara e di appalto; la stipula di accordi e convenzioni; l’adesione a consorzi e raggruppamenti d'imprese, la stipula di contratti di rete; l’assunzione di interessenze e parteci-

pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa potrà anche:

- aderire, con deliberazione dell'organo amministrativo, ad una delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore così come pure ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono attività mutualistiche, assistenziali, finanziarie, di servizio o similari;

- gestire fondi alimentari con accantonamenti propri o dei soci, finalizzati alla copertura dei rischi commerciali ed all'integrazione dei prezzi dei prodotti ricevuti in conferimento;

- raccogliere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea;

- stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.2545 septies c.c., previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 8 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge.

Possono essere ammessi come soci i soggetti riconducibili ad una delle seguenti categorie:

1) Soci produttori (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, singoli o associati; società, cooperative agricole e consorzi, in grado di conferire i prodotti richiesti dalla cooperativa e/o interessati a ricevere da questa beni e servizi);

2) Soci amministrativi e tecnici (nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa);

3) Soci di categoria speciale (di cui all'art. 9);

4) Soci non produttori (persone fisiche, associazioni, enti e persone giuridiche pubbliche e private ancorché non esercenti le attività di cui all'art. 2135 del codice civile, purché siano comunque in grado di concorrere, tramite l'apporto di beni o servizi, al conseguimento dell'oggetto sociale o, nei rispettivi statuti, sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo dell'attività delle cooperative).

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere ammesse persone giuridiche se il numero dei soci della cooperativa è inferiore ad 8.

Salvo diversa valutazione dell'organo amministrativo, non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese identi-

che od affini o partecipino a società che perseguono identici scopi sociali o che si trovino, per l'attività svolta, in concorrenza o in contrasto con la cooperativa.

Articolo 9 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c. i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.. Essi sono comunque ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 17 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri conseguenti all'inserimento nell'impresa;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed agli ulteriori momenti di aggregazione previsti dalla cooperativa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi richiesti.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, 6 mesi prima della scadenza, del

predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che verificherà la sussistenza dei requisiti e delle condizioni.

La deliberazione di ammissione sarà comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di non ammissione alla categoria dei soci ordinari e, conseguentemente, la sua decadenza dalla compagine sociale.

Articolo 10: DOMANDA E PROCEDURE DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente almeno i seguenti dati, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione dei requisiti posseduti e il tipo di attività svolta;

c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

d) l'ubicazione, l'estensione dell'azienda agricola e/o la consistenza dell'azienda zootecnica, il titolo in virtù del quale tali aziende sono condotte, il tipo e le quantità prodotte e commercializzate, in proprio o mediante conferimento a

terzi, nell'ultimo biennio con indicazione anche del prezzo unitario o, in mancanza, le potenzialità produttive al momento della richiesta di adesione;

e) l'indicazione delle produzioni che si impegna a conferire e dei relativi quantitativi;

f) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere il cui valore non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della cooperativa, i Regolamenti interni o connessi ai marchi in uso alla cooperativa a qualsiasi titolo, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

h) l'impegno a mantenere l'adesione per almeno 1 anno, partecipando attivamente alle gestioni mutualistiche della cooperativa nella misura e con le modalità stabilite da gli organi sociali;

i) l'indicazione relativa alla eventuale partecipazione ad altre Società del medesimo settore e territorio;

l) la dichiarazione, a pena di non ammissione, di aver costituito e attivato il fascicolo aziendale;

Se trattasi di associazioni, enti o Società, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), h), i), l) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

1) gli estremi identificativi, la forma giuridica e la sede legale;

2) il codice fiscale o della partita iva;

3) l'indicazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione, anche ai fini dell'assunzione delle obbligazioni derivanti dallo stato di socio della cooperativa;

4) la qualità della persona che sottoscrive la domanda, con l'indicazione della persona incaricata di rappresentare l'associazione, l'ente o la Società nei confronti della cooperativa;

5) l'indicazione dei beni o servizi che si intendono eventualmente apportare in cooperativa (nel caso di aspirante socio non produttore);

6) l'elenco dei soci, corredato, per ogni socio, delle seguenti indicazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e partita IVA;

- ubicazione ed estensione delle rispettive aziende agricole con specificazione delle produzioni che interessano l'attività della cooperativa nonché il titolo in virtù del quale tali aziende sono condotte;

- quantità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio od, in mancanza, le potenzialità produttive al momento dell'adesione;

- ruolo e mansioni, nel caso in cui si tratti di associazioni, enti o Società non produttrici;

7) l'impegno di tenere aggiornato l'elenco dei propri soci.

Il richiedente è inoltre tenuto a fornire ogni altra notizia o documentazione che l'organo amministrativo dovesse richiedere a migliore documentazione della domanda di ammissione.

L'organo amministrativo, delibererà sulla domanda di ammissione a socio tenuto conto, oltre che della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e della inesistenza di cause di incompatibilità, anche della effettiva possibilità per il richiedente di partecipare utilmente alla realizzazione dell'oggetto sociale e della concreta capacità economica della cooperativa stessa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie di medio-lungo periodo.

Le nuove ammissioni, in ogni caso, non devono compromettere il regolare svolgimento dello scambio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato e tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, sul libro soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale deciderà inappellabilmente sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni avranno effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla cooperati-

va.

Articolo 11 – QUOTE

La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore nominale non inferiore a 25,00 euro.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore a 100.000,00 euro.

Il versamento del capitale sociale sottoscritto deve farsi in denaro entro il termine assegnato dall'organo amministrativo in relazione all'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta. In caso di pagamento dilazionato, e in relazione alla dilazione concessa, l'organo amministrativo può porre a carico del socio il pagamento degli interessi in misura non superiore al tasso legale tempo per tempo vigente.

L'organo amministrativo, con deliberazione a valere per ogni esercizio sociale, può porre a carico dei nuovi soci una tassa di ammissione a titolo di concorso nelle spese di istruttoria delle domande.

Oltre all'importo della quota, il nuovo socio dovrà versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Attesa la funzione esclusivamente mutualistica del sovrapprezzo, l'assemblea potrà adottare criteri di determinazione che escludano i contributi pubblici e le altre elargizioni, ed in generale le riserve non costituite con l'accantonamento degli

utili prodotti dalle attività economiche della cooperativa.

Il socio che non esegue, in tutto o in parte, i versamenti prescritti dal presente articolo entro i termini assegnatigli può, previa diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni, essere escluso dalla cooperativa.

Le eventuali somme già versate sono trattenute dalla cooperativa ed assegnate alla riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

Il socio in mora con i versamenti della quota e della somma aggiuntiva non può esercitare il diritto di voto in Assemblea e non può essere nominato amministratore o sindaco della Società.

L'organo amministrativo potrà ammettere, se ritenuti utili e congrui con riferimento all'oggetto sociale e alla situazione patrimoniale della Società, conferimenti di beni in natura o di crediti.

Articolo 12 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società.

Esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la Società,

non può agire esecutivamente sulla partecipazione del medesimo.

Articolo 13 - DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione della cooperativa hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione potendone ottenere estratti a proprie spese, sempre che ciò non arrechi pregiudizio alle ragioni o alle attività della Società o si tratti di documenti riguardanti la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari.

Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione è esercitabile fino a quando la cooperativa ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali i soci chiedono di accedere.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne motivata richiesta scritta all'organo amministrativo, con un preavviso pari ad almeno 10 giorni lavorativi.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.

L'organo amministrativo, valutata la fondatezza e la congruità delle motivazione poste a base della richiesta, che non dovrà essere preordinata ad un controllo generalizzato, determinerà la data d'inizio della consultazione che potrà avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento.

Nei casi consentiti, la consultazione potrà svolgersi esclusivamente durante l'orario di lavoro della cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare alcun tipo di pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

I diritti di cui al presente articolo non spettano ai soci appartenenti alla categoria speciale né ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Articolo 14 – OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, tutti i soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote di capitale sottoscritte;

- l’eventuale tassa di ammissione deliberata dall’organo amministrativo;

- l’eventuale sovrapprezzo determinato dall’Assemblea;

c) a cedere o conferire alla cooperativa la totalità o una parte della loro produzione ;

d) a rispettare le regole adottate dalla cooperativa in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale;

e) a non esercitare, sia nell'interesse proprio che di terzi, attività economiche contrastanti con quelle svolte dalla cooperativa, senza la preventiva autorizzazione dell’organo amministrativo;

f) a fornire le informazioni richieste dalla cooperativa a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l’accesso diretto in azienda e/o al proprio fascicolo aziendale per l’acquisizione dei dati inerenti la produzione.

E’ fatto divieto ai soci produttori di aderire a Società e cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di collaborare con terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell’organo amministrativo che può tener conto:

- dell’eventuale possesso di più unità di produzione situate in aree geografiche distinte oppure di unità di produzione ad indirizzo diverso;

- delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico attuato con altre cooperative.

Ferme restando le ulteriori previsioni eventualmente contenute nelle delibere societarie, nei Regolamenti interni della cooperativa e di quelle stabilite dal presente Statuto in tema di esclusione, al socio che non osservi gli obblighi statutari, non adempia le obbligazioni assunte, non rispetti le regole fissate dalla cooperativa o contravvenga alle disposizioni dello Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni;

- pena pecuniaria da definirsi e adottarsi a cura degli organi sociali.

Spetta all'organo amministrativo vigilare sul rispetto degli obblighi contemplati dal presente articolo.

Articolo 15 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, scioglimento o fallimento, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 16 – RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non sia più in grado - per inidoneità, impossibilità o causa sopravvenuta - di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, documentando tale sua incapacità;

c) non sia più in grado di rispettare i requisiti tecnici, quali-quantitativi e di affidabilità richiesti dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC alla cooperativa con un preavviso di almeno 60 giorni precedenti la conclusione dell'eventuale programma di impegni.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi e delle condizioni che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne tempestiva comunicazione scritta al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto associativo, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo, da comunicarsi unitamente al provvedimento di accoglimento del recesso, in considerazione della natura e della tipologia dei rapporti eventualmente pendenti tra il socio e la cooperativa.

La cooperativa, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra cooperativa o ad altra Organizzazione di Produttori.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, è revocata la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Articolo 17 – ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che:

a) senza giustificato motivo, non esegua del tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta, dell'eventuale tassa di ammissione, dell'eventuale sovrapprezzo, degli eventuali contributi finanziari necessari al funzionamento della cooperativa o di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la

cooperativa, nonostante la diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni;

b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) senza giustificato motivo, non partecipi allo scambio mutualistico;

d) non ottemperi, malgrado la diffida, alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o comunque non rispetti le regole fissate dalla cooperativa;

e) svolga, o tenti di svolgere, attività concorrenti o contrastanti, anche per conto di terzi, con quelle svolte dalla cooperativa in attuazione dell'oggetto sociale;

f) rechi grave turbativa alla vita sociale della cooperativa, adotti comportamenti o adoperi mezzi idonei ad alterare il regolare funzionamento degli organi sociali, compia ogni altro atto idoneo a recare grave danno alla cooperativa;

i) abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio o sia inidoneo o impossibilitato, per causa sopravvenuta, allo scambio mutualistico e non eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’articolo precedente.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione, a pena di decadenza.

L’esclusione ha effetto sul rapporto sociale alla data di ricevimento della sua comunicazione e deve essere immediatamente

annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci. Alla stessa data si risolvono anche i rapporti mutualistici pendenti, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo, da comunicarsi unitamente al provvedimento di esclusione, qualora la contestuale risoluzione di tali rapporti possa pregiudicare gli interessi della Società.

Articolo 18: DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale è fatta al suo valore nominale se l'effettiva consistenza del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo lo consente, altrimenti al minor valore risultante dal bilancio stesso.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies c.c., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di 5 anni.

E' in ogni caso esclusa la restituzione dell'eventuale sovrapprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione che il socio abbia pagato all'atto della sua ammissione.

Articolo 19: MORTE DEL SOCIO FISICA E SCIOGLIMENTO DEL SOCIO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA

In caso di morte del socio persona fisica, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata dal loro dante causa nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo non riconoscendosi ad essi il diritto a subentrare nella partecipazione del Socio defunto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, entro un anno dalla data del decesso del de cuius, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione stabilita con delibera dell'organo amministrativo dalla quale risultino il decesso e gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro e non oltre un anno dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno dei coeredi sono efficaci nei confronti di tutti.

In caso di scioglimento del socio diverso dalla persona fisica, il rapporto sociale potrà continuare anche durante la liquidazione – sia essa volontaria, coatta o giudiziale – se ne sussistono i presupposti a termine del presente Statuto e

nell'interesse delle operazioni di liquidazione. Diversamente spetterà al liquidatore il rimborso della quota versata nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Articolo 20 - TERMINI DI DECADENZA E LIMITAZIONI AL RIMBORSO DELLE QUOTE

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, degli eredi del socio deceduto o del socio diverso dalla persona fisica che sia stato sciolto e posto in liquidazione, ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla Riserva legale.

I soci esclusi per uno dei motivi indicati nelle lettere a), d), e), f) dell'articolo 17, non hanno diritto al rimborso delle quote versate le quali vengono trattenute dalla cooperativa ed assegnate alla Riserva legale, fermo restando il diritto della cooperativa ad ottenere dal socio escluso il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e il pagamento delle penali e delle sanzioni eventualmente applicabili al momento dell'esclusione.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-

borso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243, comma 1, c.c..

Articolo 21 – RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro 1 anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 22 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dai conferimenti dei soci cooperatori;

2) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme

versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 23 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, che deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa entro e non oltre 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà denunciare le particolari esigenze per cui si

rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Le motivazioni del prolungamento del termine dovranno altresì essere illustrate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio e, comunque, all'interno della nota integrativa, devono essere riportati separatamente i dati dell'attività con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, debbono, nelle relazioni di loro competenza, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% o nella diversa percentuale stabilita dalla legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 3% o nella diversa percentuale stabilita dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

d) ad eventuali dividendi a soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Articolo 24 VANTAGGIO MUTUALISTICO

La valorizzazione dei conferimenti effettuati dai soci avviene in base al risultato della gestione e la ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla qualità e alla quantità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

Pertanto non si darà luogo ad attribuzione dei ristorni, in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi.

Articolo 25 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

a) l’assemblea dei soci;

b) l’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione);

c) l’organo di controllo, se e quando nominato.

Articolo 26 – ASSEMBLEA DE SOCI

L’Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta all’organo amministrativo. In quest’ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 10 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell’assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- la nomina e la definizione della composizione dell'organo amministrativo;
- la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 e dall’articolo 2543 c.c., dell’organo di controllo;
- l'approvazione dei Regolamenti interni predisposti dagli amministratori, con previsione anche di penali e sanzioni in caso di inosservanza delle obbligazioni ivi previste;
- le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;

- la delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'organo amministrativo.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché nell'ambito dello stesso Comune, mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC o consegnato a mano e debitamente sottoscritto dal socio per ricevuta, da spedirsi o consegnarsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata trascorsa almeno un'ora dalla prima. In caso di necessità o di urgenza il suddetto termine di convocazione può essere ridotto fino alla metà.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e se tutti gli amministratori e l'organo di controllo eventualmente nominato, sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti in discussione.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto. L'assemblea straordinaria non delibera in merito agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, poiché tali materie sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione:

- l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto;
- l'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita quando intervengono personalmente o per delega almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dovrà indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; dovrà altresì indicare il risultato delle votazioni e consentire, per ciascuna vota-

zione, anche per allegato, l'identificazione dei Soci, favorevoli, astenuti o dissenzienti, sempre ché l'assemblea non abbia precedentemente deliberato di procedere a scrutinio segreto nelle ipotesi in cui ciò sia consentito e possibile. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di motivare il proprio dissenso o la propria astensione.

Nel verbale devono essere inoltre riassunte, su richiesta dei soci, le mozioni e le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti nei confronti della cooperativa.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci persone giuridiche che siano anche produttori, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri in conformità con i criteri stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da acquisirsi agli atti della cooperativa, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia amministratore, sindaco o dipendente della cooperativa o di Società alla stessa comunque collegate.

Ciascun socio non può rappresentare in assemblea più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Se il socio ha conferito la delega ad un socio persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

Il socio coltivatore diretto può delegare per iscritto anche un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.

Il socio imprenditore individuale, invece, potrà farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 27 – PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente, ed in assenza anche di questi, dalla

persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un segretario verbalizzante, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea provvede altresì a verificare la regolarità della costituzione, ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento dei lavori e ad accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente può invitare a partecipare ai lavori assembleare anche persone estranee alla compagine, purché la maggioranza dei soci presenti o altrimenti rappresentati presti il proprio assenso all'atto dell'apertura dei lavori.

Articolo 28 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'assemblea al momento della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministratore unico e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche.

Non possono essere nominati amministratori i soci che rivestono la carica di amministratore o sindaco in altra società che svolga attività uguale o affine o, comunque, in concorrenza con quella cooperativa.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio di amministrazione eventualmente nominato, sceglie fra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 29 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della cooperativa, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di quelle che la legge o il presente Statuto riservano all'assemblea.

Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei componenti

l’organo amministrativo determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Art. 30 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI

La convocazione del consiglio di amministrazione eventualmente nominato, è fatta dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta con avviso trasmesso a mezzo PEC o consegnato a mano e debitamente sottoscritto per ricevuta da ciascun membro, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione da spedirsi o consegnarsi non meno di 4 giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, con almeno 24 ore di anticipo.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori in carica e l’organo di controllo eventualmente nominato.

Il consiglio di amministrazione é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministrato-

ri ed all'organo di controllo eventualmente nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una data operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se trattasi di un amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Art. 31 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, o ratificata dall'Assemblea dei soci, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori o dell'amministratore unico, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di con-

trollo, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione per il compimento degli adempimenti strettamente necessari.

Articolo 32 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Il mandato degli Amministratori si presume a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'assemblea all'atto della nomina. Spetta invece al consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo ove presente, determinare il compenso eventualmente da riconoscersi a singoli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Articolo 33 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

a) all'amministratore unico;

b) in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio stesso;

In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.

La rappresentanza spetta inoltre ai direttori, agli institori, ai procuratori nonché ai singoli amministratori eventualmente

delegati nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 34 - ORGANO DI CONTROLLO

Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Si applicano comunque le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria se la cooperativa:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis c.c..

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle ipotesi di cui alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

In luogo dell'organo di controllo l'assemblea può nominare un

revisore legale dei conti dei conti iscritto nell'apposito registro.

Articolo35 - SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne danno notizia presso il Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta in via volontaria e anticipata con deliberazione dell'assemblea da adottarsi con le forme e con le maggioranze previste dall'articolo 2480 c.c..

La cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di

recedere dalla Società.

Articolo 36 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione così come previsto dall'articolo 11 comma 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 37 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 38 – DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.to Disanto Erasmo, Disanto Santino, Barberio Saverio, D'Onghia Francesco, Mansueto Giovanni, Vito Campanella, Salvatore Pantaleo Notaio